

SEGRETERIA GENERALE

P.G. n. 352916/2023

CIRCOLARE N. 11

Milano, 29 giugno 2023

Ai Direttori di Direzione
Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche
Ai Direttori di Area
Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Vice Sindaco
Ai Sigg. Assessori
Al Capo di Gabinetto
Al Vice Capo di Gabinetto
Al Direttore Generale
Al Vice Direttore Generale
Al Vice Segretario Generale Vicario
Ai Vice Segretari Generale

OGGETTO: Legge n. 74 del 21 giugno 2023 di conversione del Decreto Legge n. 44 del 22 aprile 2023 recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Articoli 1-23 bis – Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni**

§ § §

1. Premessa

Con Legge n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2023, è stato convertito il Decreto Legge n. 44/2023, recante “*Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*”.

Ciò premesso, si illustrano gli articoli di maggior interesse per gli Enti locali, raccomandando la lettura dell'intero testo normativo.

2. Articoli 1-23 bis – Misure in materia di potenziamento e riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni

Con riferimento alle disposizioni di interesse per i Comuni, si segnala quanto segue:

- **Art. 1, comma 9 bis – riserva posti nei concorsi pubblici per volontari del Servizio Civile**: è prevista in favore degli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il servizio civile universale una riserva di posti pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle Pubbliche Amministrazioni, dalle aziende speciali e dagli enti locali;
- **Art. 1, comma 12 quater – periodo massimo aspettativa non retribuita**: la norma estende da dodici a trentasei mesi il periodo massimo di aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici;
- **Art. 1, comma 12 quinquies – responsabilità erariale e controllo concomitante Corte dei Conti sul PNRR e PNC**: la disposizione in esame introduce alcune modifiche al D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020. In particolare:
 - **lett. a)**: viene prevista la proroga al 30 giugno 2024 della limitazione di cui all'art. 21¹ del suddetto Decreto Legge della responsabilità erariale ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia dolosamente voluta;
 - **lett. b)**: esclude per i piani previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari il controllo concomitante della Corte di Conti, di cui all'art. 22² del suddetto Decreto Legge;
- **Art. 1, comma 14 sexies – formazione del personale nel PIAO**: la norma dispone che tra i contenuti necessari del PIAO, le amministrazioni indichino quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione Europea, nonché le metodologie formative.

A tal fine le amministrazioni individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee a svolgere attività di formazione con risorse interne;
- **Art. 1, comma 14 septies – riserva posti a favore di disabili**: è prevista, sia per il settore pubblico che privato, la possibilità di individuare, con riferimento alla quota riservata per l'assunzione obbligatoria di soggetti rientranti nelle categorie protette, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;
- **Art. 1 bis – disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale**: la norma apporta le seguenti modifiche al D.Lgs. n. 165/2001:

¹ Art. 21, comma 2, D.L. n. 76/2020: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica ai danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

² Art. 22, comma 1, D.L. n. 76/2020: “La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo o del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. (...)”.

- **lett. a):** l'art. 35 del suddetto decreto viene integrato con la previsione della possibilità di utilizzare il personale dell'Associazione Formez PA anche per la costituzione di comitati di vigilanza dei concorsi.

Inoltre nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nel rispetto del predetto limite;

- **lett. b):** prevede che i concorsi unici possano essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.

L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei;

- **lett. c):** fino al 31 dicembre 2023 i bandi di concorso per profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta;
- **lett. d):** sostituisce nell'articolo 52, comma 1 *bis*, D.Lgs. n. 165/2001 le parole "amministrazioni di appartenenza" con "amministrazioni", al fine di assicurare l'applicazione delle tabelle contrattuali di corrispondenza tra vecchi e nuovo inquadramenti dei dipendenti pubblici anche al personale svolgente servizio presso una amministrazione diversa da quella di appartenenza.

- **Art. 1, comma 1 *ter* – compensi componenti commissioni dei concorsi:** viene estesa anche alle Regioni, alle Province autonome, agli Enti Locali e agli Enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, la possibilità di prevedere compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento del personale;
- **Art. 2 – monitoraggio riforme per la PA:** viene istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del PIAO e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel PIAO, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione;
- **Art. 3 – disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti territoriali:** con particolare riferimento agli Enti territoriali, tale articolo dispone quanto segue:
 - **comma 1 *bis*:** esclude dal divieto di cumulo di compensi di cui all'art. 5³, comma, 5, del

³ Art. 5, comma 5 e 5 *bis*, D.L. n. 78/2010: "5. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale l'interessato al conferimento dell'incarico riveste la carica elettiva. Rientrano invece tra gli incarichi di cui al primo periodo quelli conferiti dal comune presso il quale il professionista è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso. Il conferimento è effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente; 5-*bis*. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione

- Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, gli incarichi aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle Regioni e degli Enti locali;
- **comma 3**: viene modificato l'art. 31 *bis*⁴ del Decreto Legge n. 152/2021, convertito con Legge n. 233/2021, disponendo che la spesa per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi di detto articolo, di personale con qualifica non dirigenziale per la realizzazione di interventi PNRR, non rilevi ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 in tema di tetto al trattamento economico accessorio;
 - **comma 5**: prevede che le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possano procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015⁵;
 - **comma 5 bis**: dispone che i regolamenti delle Regioni, Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possano individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal D.Lgs. n. 165/2001, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale;
 - **Art. 3 ter – reclutamento di giovani nella PA**: prevede che fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, possano, nel limite del 10 per

politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziare in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica”.

⁴ Art. 31 *bis*, D.L. n. 152/2001: “Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma”.**

⁵ Art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2015: “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (...).”.

cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione *post lauream* e delle eventuali esperienze professionali documentate, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'art. 35 *quater*, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 165/2001.

Tale disposizione prevede, altresì, che le amministrazioni, sempre fino al 31 dicembre 2026, possano stipulare apposite convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali.

Alla scadenza di detti contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali.

- **Art. 17 bis – sperimentazione utilizzo taser**: viene modificato l'art. 19 comma 1 *bis* del D.L. n. 113/2018, stabilendo che la sperimentazione dell'utilizzo dei *taser* da parte del personale della polizia locale possa avvenire, oltre che nei comuni capoluogo di provincia o con più di 100.000 abitanti, anche in quelli tra 20.000 e 100.000 abitanti, a condizione che venga istituita, con regolamento comunale o diverso provvedimento del Sindaco, una armeria per la custodia delle armi, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, che vengano custodite in appositi armadi metallici;
- **Art. 18 comma 4 bis – aumento costo materiali opere pubbliche**: la norma apporta modifiche all'art. 1, comma 375⁶, della legge di bilancio 2023, finalizzate ad estendere l'ambito degli

⁶ Art. 1, comma 375, Legge n. 197/2022: “Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

interventi che possano accedere alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili istituito presso il MEF.

In particolare:

- **lett. a):** viene integrata la lettera b-bis del citato comma 375, disponendo che gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del PNRR, possano accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023;
- **lett. b):** viene aggiuntata al citato comma 375, la lettera d-bis, con la quale, fermo restando l'ordine di priorità, limitatamente al secondo semestre, possano accedere al FOI:
 - o gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022;
 - o gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo.

Detti interventi possono accedere al Fondo con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso.

Possono partecipare a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori;

- **Art. 18, comma 4 ter – interventi di edilizia scolastica:** la norma modifica l'art. 24⁷, comma 1, D.L. n. 13/2023, consentendo agli Enti locali, per coprire le maggiori spese dovute agli aumenti dei prezzi, di utilizzare i ribassi di asta per tutti gli interventi di edilizia scolastica anche non PNRR.

Si invitano i Dirigenti a dare ampia diffusione alla presente circolare e ad assumere le iniziative di propria competenza.

Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Dall'Acqua

d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni o domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026”.

⁷ Art. 24, comma 1, D.L. n. 13/2023: “Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica **compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili”.